C. U.





2014

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI FERMO

in persona del Giudice Onorario dr.Roberta Pilotti ha emesso la seguente OGGETTO DELLA CAUSA SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. del R.G.A.C.C. dell'anno 2007, trattenuta in decisione nell'udienza del 25-10-2013 e vertente TRA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore prorappresentata e difesa dall'avv. tempore Michele Guerrieri del foro di Ancona ed elettivamente presso lo Studio in Fermo, domiciliata in virtù di procura estesa a margine dell'atto dell' introduttivo - OPPONENTE - $\mathbf{E}$ S.R.L., in persona del legale rappresentante prorappresentata e difesa dall'Avv.to ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' , in virtù di alla procura estesa a margine della comparsa di costituzione e risposta - OPPOSTO -OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

# CONCLUSIONI

2013, le parti hanno concluso come da atti introduttivi All'udienza del con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Preliminarmente occorre dare atto che essendo pendente il procedimento alla data del 4.7.2009 si applica al presente giudizio l'art. 132 cod. proc. civ. introdotto a partire da quella data con la recente riforma del processo civile (L. 18.6.2009 n° 69), articolo in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

**FATTO** 

spese di procedura.

Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 2007, emesso dal Tribunale di Fermo in data 2007 su ricorso della s.n.c., con il quale si ingiungeva alla s.r.l., con sede in Ancona (AN), alla Via di pagare in favore dell'istante, per le causali di cui alla narrativa del ricorso, la somma di Euro 5.460,00 per sorte capitale, oltre ad oltre interessi e

La s.r.l., nell'opporsi all'ingiunzione, ha contestato, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva nonché di legittimazione attiva della

Con la comparsa di costituzione e risposta, parte opponente, costituendosi in giudizio, ha avanzato altresi richiesta della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, che non trovava accoglimento da parte del giudice adito con provvedimento del

All' udienza del 2013, la causa è stata trattenuta a sentenza previa concessione dei termini di cui al'art. 190 c.p.c.

## DIRITTO

L'opposizione è fondata e va accolta.

Preliminarmente merita rilevare che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, "la legittimazione "ad causam" dal lato passivo (o legittimazione a contraddire) costituisce un presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere (asseritamente violato), in relazione al diritto per cui sì agisce, onde il controllo del giudice al riguardo si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione







del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a "subire" la pronuncia giurisdizionale. Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, viene a discutersi, non di una condizione per la trattazione del merito della causa, qual è la "legittimatio ad causam", ma del rapporto controverso, titolarità passiva dell'effettiva dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore. Tale ultima questione concerne il merito della causa: per cui il giudice che riconosca fondata detta eccezione, correttamente decide la controversia, non con una pronuncia di rito sulla regolare costituzione del contraddittorio, ma con una sentenza di rigetto nel merito della domanda dell'attore per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa (cfr Cass. Civ. sez. I, sent. 06.04.2006 n. 8040)

Nella specie: la s.n.c. ha ottenuto il decreto ingiuntivo nei confronti della s.r.l. per il saldo del corrispettivo per la fornitura e posa in opera di una piattaforma elevatrice; la parte opponente ha eccepito la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, sostenendo che il contratto non era stato concluso da soggetto recante i poteri di rappresentanza della società stessa; ciò pone il problema della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto e, quindi, di stabilire se la parte opponente abbia o meno effettivamente la veste di soggetto che ha sottoscritto il contratto e quindi la veste di soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore opposto.

Parte opponente ha fornito prova documentale che detto contratto veniva sottoscritto in proprio da soggetto terzo alla e quindi priva di potere alcuno per assumere obbligazioni in nome della suindicata società nonché prova dell'avvenuto pagamento eseguito sul proprio conto corrente personale acceso c/o Banca (cfr. doc.6 atto di citazione)Quest'ultima questione concerne non la legitimatio ad causam ma la titolarità del rapporto.

Parte opposta, invece, non ha fornito prova, né ha articolato mezzi istruttori al fine di provare l'esistenza del potere rappresentativo in capo alla



Le suddette risultanze impongono l'accoglimento dell'eccezione preliminare per difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto in causa.

Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria.

Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e sono liquidate in dispositivo

### P.Q.M.

il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

Accoglie l'opposizione proposta S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro-tempore
avverso il decreto ingiuntivo n. emesso dal
Tribunale di Fermo in data 2007, su ricorso di
s.n.c.; per l'effetto,
b) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2007, emesso dal Tribunale

b) revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2007, emesso dal Tribunale di Fermo in data 2007;

a) Rigetta la domanda ex art.96 c.p.c.;

b) Condanna la Snc,con sede in la alla rifusione delle spese di lite in favore della srl., che liquida in complessivi € 3.643,60, oltre Iva e Cpa come per legge, in conformità alla nota spese di parte.

Fermo .2014

Il Giudice Onorario (dr. Roberta Pilotti)

TRIBUSIALE DI FERMO

oto: depositato la cancellaria Oggi \_\_

Il Funzionario Giudiziario (A. Carooni)



